



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

REG. (CE) N. 1698/2005

MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

AZIONE 1 - AGRICOLTURA BIOLOGICA

ANNUALITÀ 2013

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE ED IL FINANZIAMENTO SUB-CONDIZIONE DELLE
DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO PER NUOVI IMPEGNI**

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
PER IMPEGNI IN CORSO**



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

INDICE

1. FINALITA' DELL'AZIONE AGRICOLTURA BIOLOGICA.....	3
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	8
4. DOTAZIONE FINANZIARIA PER LE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO – NUOVI IMPEGNI.....	9
5. PERIODO DI IMPEGNO.....	9
6. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO ANNUALITA' 2013	10
6.1 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.....	10
6.2 SOGGETTI BENEFICIARI	10
6.3 SUPERFICI AMMISSIBILI A PREMIO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AZIENDALE	10
LA SUPERFICIE MINIMA AZIENDALE AMMESSA A PREMIO È STABILITA IN DUE ETTARI DI SAU.	10
7. CRITERI DI VALUTAZIONE	13
8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI	15
9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI.....	17
10. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO E DI PAGAMENTO	19
10.1 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE.....	19
10.2 COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	20
10.3 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	20
10.4 TERMINE DI PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE.....	21
10.5 PRESENTAZIONE DELLA COPIA CARTACEA DELLE DOMANDE	21
11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO.....	22
12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA.....	23
12.1 REVOCA PARZIALE.....	24
12.2 REVOCA TOTALE.....	24
13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.....	25
14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI	25
15. CONTROLLI.....	26
16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI.....	26
17. ITER PROCEDURALE.....	26
18. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	26
19. RICORSI.....	27
20. DISPOSIZIONI FINALI	28
21. ELENCO DEGLI ALLEGATI.....	28



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

1. FINALITA' DELL'AZIONE AGRICOLTURA BIOLOGICA

L'Azione 1 Agricoltura Biologica concorre in forma diretta al raggiungimento di obiettivi specifici inerenti la conservazione della diversità delle specie e degli habitat, la riduzione dei carichi inquinanti per l'acqua, la tutela del paesaggio, la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la tutela della risorsa suolo. Inoltre, la presente Azione può concorrere a favorire la diffusione dei prodotti biologici certificati, sia per soddisfare le crescenti richieste dei consumatori che per garantire una valorizzazione dei prodotti e quindi una permanenza autonoma delle aziende sul mercato.

L'obiettivo operativo della Azione è quello di fornire un sostegno economico (pagamento agro-ambientale) alle aziende agricole regionali per l'introduzione o il mantenimento di metodi di produzione biologica dalle stesse adottati in conformità e in applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007, che sostituisce il Reg. (CEE) n. 2092/1991, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 1975/2006 e s.m.i.¹;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento(CE) n. 1782/2003 e s.m.i.;

¹ Nella normativa di riferimento i richiami al regolamento (CE) n. 1975/2006 si intendono fatti al regolamento (UE) n. 65/2011 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II di tale regolamento.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo s.m.i.²;
- Regolamento (UE) n. 410/2011 della Commissione del 27 aprile 2011, regolamento di esecuzione della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 259/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 (di seguito PSR 2007/2013);
- Deliberazione della Giunta regionale numero 48/8 del 11 dicembre 2012 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. Presa d'atto della versione del PSR approvata con Decisione C(2012) 8541 del 26 novembre 2012;
- Decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PSR 2007/2013 in data 18.03.2008 e 18.11.2009;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220, attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico e s.m.i.;

² Nella normativa di riferimento i richiami al regolamento (CE) n. 796/2004 si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1122/2009 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II di tale regolamento.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 novembre 2009 n. 18354, recante disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2049 del 01 febbraio 2012 recante disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) N. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 18321 del 9 agosto 2012 recante "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 23 gennaio 2007 e successive modifiche e integrazioni";
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 8/12 del 23/02/2010, concernente "Regime di condizionalità. Disposizioni regionali per l'attuazione dell'articolo 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali. Recepimento";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 284/DecA/7 del 27 febbraio 2013 recante "Regime regionale di condizionalità. Modifiche alla DGR n. 8/12 del 23 febbraio 2010. Recepimento dell'art. 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). Disposizioni regionali 2013";
- Circolare dell'Ufficio Monocratico di AGEA del 23 luglio 2012, numero 30, protocollo n. UMU.2012 avente per oggetto: "Applicazione della Normativa comunitaria e nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2012" e successivi aggiornamenti annuali;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

- Deliberazione della Giunta regionale n. 26/22 del 06/07/2010, concernente il recepimento del decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125, recante la "Disciplina del Regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1079/DecA/65 del 17/07/2012 concernente "PSR 2007/2013. Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" - Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/3 "Tutela degli habitat naturali e seminaturali – Intervento 2 Colture per l'alimentazione della fauna selvatica", 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata e 214/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola. Attuazione della deliberazione n. 26/22 del 6 luglio 2010;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 781/DecA/26 del 28 marzo 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013";
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 5936/108 del 31 marzo 2008 riguardante la delega ad Argea Sardegna di alcune attività relative al PSR 2007/2013 di competenza dell'Autorità di Gestione;
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 202/5747 del 25.03.2009 recante "Disposizioni per l'attuazione delle Misure dell'Asse 1 e 2 del PSR 2007/2013";
- Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni n. 7308/254 del 16 aprile 2010 recante "PSR 2007-2013. Reg. (CE) n. 169/2005. Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata, 214/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola. Apertura termini di presentazione delle domande e approvazione delle istruzioni e della modulistica per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per l'anno 2010" e s.m.i.;
- Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni n. 8669/310 del 7 maggio 2010, concernente "PSR 2007-2013. Reg. (CE) n. 1698/2005. Modifica periodo di impegno della Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata, 217/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola e integrazioni Azione 6 Produzione Integrata”;

- Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni n. 6849/170 del 8 aprile 2011 recante “PSR 2007/2013. Misura 214 “Pagamenti Agroambientali”- Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/3 Tutela degli habitat naturali e seminaturali intervento 2 Colture per l'alimentazione della fauna selvatica, 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità - Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata e 214/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola. Apertura termini di presentazione delle domande e approvazione delle istruzioni e della modulistica per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento. Annualità 2011.” e s.m.i.;
- Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni n. 6317/196 del 4 aprile 2012 recante “PSR 2007/2013. Misura 214 “Pagamenti Agroambientali”- Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/3.2 “Tutela degli habitat naturali e seminaturali Intervento 2 Colture per l'alimentazione della fauna selvatica”, 214/4.2 Tutela dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata e 214/7 Tutela dell' habitat della Gallina prataiola. Apertura termini di presentazione delle domande e approvazione delle disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento. Annualità 2012”;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 1651/DecA/109 del 26 novembre 2012 concernente “Ulteriori disposizioni per l'attuazione della Misura 214 “Pagamenti agroambientali” PSR 2007/2013” con il quale tra l'altro si è stabilito di provvedere alla rimodulazione definitiva della dotazione finanziaria tra le diverse Azioni della Misura 214 dopo la chiusura dell'istruttoria delle domande da pagare con i fondi del PSR 2007/2013, sulla base del fabbisogno finanziario definitivo per ciascuna Azione, evitando ulteriori rimodulazioni intermedie;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 331/DecA/9 del 06.03.2013 recante “PSR 2007/2013 - Disposizioni regionali per l'attuazione della Misura 214 “Pagamenti agroambientali” - Annualità 2013”.
- Circolare AGEA ACIU.2007.237 del 06/04/2007 – Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Determinazione dell'Ufficio Monocratico di AGEA, n. 72 del 18 novembre 2010, riguardante la clausola compromissoria;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

- Circolare AGEA n. 39 protocollo UMU/2012/1468 del 30 ottobre 2012 recante “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2013”;
- Manuale delle procedure e dei controlli AGEA per i Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013, versione 1.1.

Per quanto non specificato nelle presenti Disposizioni si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano alle domande per l'Azione 1 – Agricoltura biologica della Misura 214 per l'annualità 2013. Nello specifico si applicano alle:

- domande di aiuto/pagamento per nuovi impegni per il periodo 17 giugno 2013 – 16 giugno 2018;
- domande di pagamento annuale per impegni in corso per i periodi 17 giugno 2010 – 16 giugno 2015, 17 giugno 2011 – 16 giugno 2016 e 17 giugno 2012 – 16 giugno 2017.

Per l'annualità 2013 in sede di presentazione delle domande si avranno pertanto le seguenti possibilità:

1. presentazione di domande di aiuto/pagamento per nuovi impegni per il periodo 17 giugno 2013 – 16 giugno 2018;
2. presentazione di domande di pagamento annuale per impegni in corso per il periodo 17 giugno 2012 – 16 giugno 2017;
3. presentazione di domande di pagamento annuale per impegni in corso per il periodo 17 giugno 2011 – 16 giugno 2016;
4. presentazione di domande di pagamento annuale per impegni in corso per il periodo 17 giugno 2010 – 16 giugno 2015.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

4. DOTAZIONE FINANZIARIA PER LE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO – NUOVI IMPEGNI

Il fabbisogno finanziario riservato al finanziamento delle domande di aiuto/pagamento presentate nell'annualità 2013, è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata dal PSR 2007/2013 alla Misura 214, al netto delle spese di transizione e delle spese necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario delle domande di pagamento riferite - per le annualità 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 - ai precedenti bandi della Misura 214.

Atteso che gli oneri finanziari relativi alle domande di pagamento per il periodo di impegno dal 17 giugno 2014 al 16 giugno 2018, dovranno necessariamente gravare, in tutto o in parte, sulle risorse finanziarie del prossimo periodo di programmazione, l'ammissione e la liquidazione delle domande di aiuto/pagamento dell'annualità 2013 e delle domande di pagamento relative alle successive 4 annualità è comunque condizionata all'approvazione da parte della Commissione Europea della base legale che, per gli impegni giuridici assunti sulla corrente programmazione, consenta il pagamento con i fondi FEARS 2014-2020.

In caso di mancata approvazione della suddetta base legale, l'onere degli impegni assunti dagli agricoltori rimarrà esclusivamente a loro carico e, in virtù di ciò, i richiedenti non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale che, fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto, il quale resta subordinato alla definitiva approvazione della predetta disposizione da parte della Commissione Europea.

La dotazione finanziaria assegnata alla Misura 214 del PSR 2007-2013 è così ripartita:

- 56% di finanziamento pubblico nazionale;
- 44% di finanziamento pubblico comunitario (FEASR).

5. PERIODO DI IMPEGNO

Il periodo di impegno per l'Azione 214/1 - Agricoltura biologica è di 5 anni:

- inizio 17 giugno 2013 e termine 16 giugno 2018, per i nuovi contratti sottoscritti nell'anno 2013;
- inizio 17 giugno 2012 e termine 16 giugno 2017, per i contratti in corso sottoscritti nell'anno 2012;
- inizio 17 giugno 2011 e termine 16 giugno 2016, per i contratti in corso sottoscritti nell'anno 2011;
- inizio 17 giugno 2010 e termine 16 giugno 2015, per i contratti in corso sottoscritti nell'anno 2010.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR Sardegna
2007/2013

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

Durante i 5 anni d'impegno il beneficiario deve rispettare gli impegni di cui al successivo paragrafo 9 "Impegni dei beneficiari".

6. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO ANNUALITA' 2013

6.1 Localizzazione dell'intervento

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale (possono beneficiare dell'aiuto i richiedenti che conducono aziende le cui superfici siano collocate sul territorio regionale).

6.2 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli (singoli o associati) ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che applicano il metodo di produzione biologica, come prescritto dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche e integrazioni, e siano in possesso dei seguenti requisiti che devono essere mantenuti per tutto il periodo d'impegno:

1. siano iscritti alla C.C.I.A.A. nell'elenco delle imprese agricole;
2. abbiano presentato la Notifica di attività di produzione con metodo biologico ad un Organismo di Controllo riconosciuto, alla data di presentazione della domanda di aiuto cartacea e comunque entro e non oltre il 17 giugno 2013.

Nel caso di imprenditori agricoli associati i requisiti devono essere posseduti dalla società.

6.3 Superfici ammissibili a premio e requisiti di ammissibilità aziendale

La superficie minima aziendale ammessa a premio è stabilita in due ettari di SAU.

La superficie minima per coltura ammessa a premio è di:

- 0,30 ha per le colture ortive e officinali;
- 0,20 ha per le colture protette;
- 0,50 ha per tutte le altre colture.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

Si ricorda che, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 10 del Reg. (UE) n. 65/2011, durante il periodo d'impegno non è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno. Pertanto la superficie aziendale ammessa a premio dovrà essere giuridicamente disponibile per l'intero periodo d'impegno. A tal fine è consentito, durante il periodo d'impegno, il rinnovo dei titoli che ne attestano la disponibilità.

La Superficie Foraggera Aziendale (di seguito SFA) è costituita dalle colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti sono destinati all'alimentazione del bestiame aziendale allevato con i metodi biologici. La SFA comprende tutte le superfici destinate all'alimentazione del bestiame aziendale sia direttamente con il pascolamento che indirettamente mediante la creazione di scorte aziendali (fieno, insilato, granella, ecc.).

La SFA è ammissibile al "premio aggiuntivo", come definito al successivo paragrafo 8. Tipologia e importo degli aiuti, solamente se il carico di bestiame espresso come rapporto UBA/ha di SFA, calcolato sull'intera SFA compresa quella non richiesta e/o non ammissibile al "premio aggiuntivo", non è inferiore a 0,2.

Il carico massimo di bestiame consentito è pari a 1,4 UBA/ha di SFA, calcolato sull'intera SFA, compresa quella non richiesta e/o non ammissibile al "premio aggiuntivo".

Per la determinazione della consistenza bestiame aziendale sono utilizzate le categorie di animali definite da AGEA e i relativi indici di conversione in UBA di cui all'Allegato 4 "Indici di conversione in UBA" al PSR 2007/2013 della Regione Sardegna, come rettificati dal regolamento (CE) n. 1175/2008, riportati nella seguente tabella 1.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

Tabella 1 – Categorie animali e relativi indici di conversione in UBA

Categoria animale	Indice di conversione in UBA
Vacche da latte	1,00
Altre vacche	1,00
Vitelli fino a 6 mesi	0,40
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6
Bovini da 2 anni e più da macello	1,0
Bovini da 2 anni e più da allevamento	1,0
Tori	1,0
Suini da ingrasso	0,3
Lattonzoli	0,0
Magroni	0,3
Scrofe di peso > 50 Kg	0,5
Verri	0,3
Pecore	0,15
Arieti	0,15
Altri ovini di età > ai 10 mesi	0,15
Altri ovini di età < ai 10 mesi	0,0
Capre	0,15
Becchi	0,15
Altri caprini di età > ai 10 mesi	0,15
Altri caprini di età < ai 10 mesi	0,0
Equini di età > ai 6 mesi	1,0
Equini di età < ai 6 mesi	0,0
Asini di età > ai 6 mesi	1,0
Asini di età < ai 6 mesi	0,0
Polli da carne	0,03
Galline ovaiole	0,014
Altri avicoli	0,03
Altri volatili	0,03
Coniglie madri	0,00
Api (numero di arnie ³)	0,00
Altre tipologie di allevamento	0,00

Tutta la superficie aziendale e tutti i capi allevati devono essere assoggettati al metodo di produzione biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche e integrazioni. Inoltre i prodotti aziendali devono essere idonei all'immissione sul mercato come prodotti certificati biologici.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

L'uso comune delle terre per l'attività di agricoltura biologica deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche e integrazioni e nella normativa nazionale in materia.

Le colture ammissibili a premio sono riportate nel dettaglio nell'Allegato A - Matrice prodotti/interventi, che riporta per ciascun prodotto e uso, ove presente, l'intervento a premio/non a premio cui questo può essere associato.

Gli imprenditori agricoli che aderiscono all'Azione 1 non possono aderire all'Azione 6 "Produzione Integrata".

Inoltre, non possono beneficiare, per tutto il periodo di impegno, del premio previsto dall'Azione 2 – "Difesa del suolo", dall'Azione 3 – "Tutela degli habitat naturali e seminaturali", dall'Azione 4 "Tutela della Agrobiodiversità", e dall'Azione 7 – "Tutela dell'habitat della Gallina prataiola", con riguardo alle medesime superfici e/o UBA richieste e ammesse a premio.

I beneficiari dell'Azione 1 - Agricoltura biologica, per le annualità e le superfici ammesse all'intervento "vendemmia verde", non potranno beneficiare del premio previsto dall'Azione 1 – Agricoltura Biologica per le medesime superfici e per la medesima annualità.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE

Saranno finanziate le domande presentate che risultino ammissibili, secondo l'ordine di graduatoria predisposta sulla base dei criteri e pesi di seguito riportati, che sono determinati in modo da favorire la realizzazione della strategia definita nel PSR 2007/2013 per la presente Azione.

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PESO
Localizzazione prevalente della Superficie Aziendale Totale ⁴	Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE (Z.V.N.)	10
	Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e/o Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE	10
	Altre zone	0

³ NB: sono da intendersi le arnie con alveare.

⁴ A parità di superficie in più zone sarà attribuito un unico punteggio.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PESO
Coltura/raggruppamento colturale tra quelle ammissibili a premio che concorrono all'attribuzione del punteggio.	Ortive in pieno campo e protette, Carciofo	9
	Pesco, Agrumi e altri fruttiferi, escluso frutta a guscio, Vite per uva da tavola	8
	Olivo, Vite (da vino)	7
	Metodo attribuzione punteggio per coltura/raggruppamento colturale: <ul style="list-style-type: none"> - in prima istanza si prende in considerazione la coltura/raggruppamento colturale prevalente in termini di superficie richiesta e ammissibile a premio tra quelle che concorrono all'attribuzione del punteggio; - in subordine, nel caso in cui due o più colture/raggruppamenti colturali abbiano la stessa superficie, verrà attribuito il punteggio più alto tra tali colture/raggruppamenti colturali. 	

Il punteggio assegnato a ciascun beneficiario sarà pari alla somma dei punteggi relativi a tutti i criteri di valutazione in possesso da parte di tale beneficiario.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all'imprenditore agricolo che alla data di presentazione della domanda fa parte di una Organizzazione di Produttori nel settore dei prodotti biologici.

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza all'imprenditore agricolo più giovane di età; nel caso di imprenditori agricoli associati l'età anagrafica da considerare è quella del rappresentante legale.

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza alla minore anzianità di apertura della Partita IVA.

La graduatoria regionale dei soggetti beneficiari, selezionati mediante i succitati criteri di valutazione, sarà approvata con provvedimento del competente Dirigente di ARGEA Sardegna, che verrà integralmente pubblicato, dandone avviso sul BURAS, a mezzo affissione all'apposito Albo pretorio di Argea Sardegna e sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo al punteggio attribuito, alle preferenze applicate, alla posizione in graduatoria e, per le domande non ammesse, riguardo alla motivazione della non ammissibilità e di avvio del procedimento di archiviazione.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

L'aiuto è quinquennale con erogazione a cadenza annuale. L'erogazione dell'aiuto è subordinato alla presentazione da parte dell'interessato della domanda di aiuto/pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima.

In caso di mancata presentazione della domanda di pagamento annuale si applicano le disposizioni previste dal Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1079/DecA/65 del 17 luglio 2012.

L'azione interessa sia le produzioni agricole che quelle zootecniche e prevede che ai fini della differenziazione dei premi, le aziende vengono distinte in :

- Aziende in fase di introduzione del metodo di produzione biologica;
- Aziende in fase di mantenimento del metodo di produzione biologica.

La "fase di introduzione" termina tre anni dopo la data in cui il produttore ha notificato la propria attività ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Il pagamento del premio è subordinato al rilascio all'operatore biologico da parte dell'Organismo di Controllo a cui si è assoggettato del "**documento giustificativo**" previsto dall'art. 29 del Reg (CE) n. 834/2007 e dall'art. 68 del Reg. (CE) n. 889/2008.

Il pagamento è concesso sotto forma di premio per ettaro/anno.

Nelle tabelle 2 e 3 sono riportati i premi per ettaro/anno sia per i nuovi contratti sottoscritti nel 2013 che per i contratti in corso sottoscritti nelle annualità 2010, 2011 e 2012.

Nella tabella 2 sono riportati i premi per le colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti non sono destinati all'alimentazione del bestiame aziendale.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

Tabella 2 – Importo dei premi per le colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti non sono destinati all'alimentazione del bestiame aziendale

Descrizione coltura/raggruppamento colturale	Premio per le superfici in "fase di introduzione" (€/ha/anno)	Premio per le superfici in "fase di mantenimento" (€/ha/anno)
Cereali escluso mais e sorgo	170,00	140,00
Mais e sorgo	250,00	230,00
Leguminose da granella	160,00	135,00
Erbai	130,00	110,00
Prati avvicendati	130,00	110,00
Carciofo	577,00	481,00
Ortive in pieno campo	576,00	480,00
Ortive protette	600,00	600,00
Olivo	400,00	320,00
Vite per uva da vino	582,00	485,00
Pesco	900,00	900,00
Agrumi e altri fruttiferi, compreso vite per uva da tavola ed escluso frutta a guscio	630,00	525,00
Oleaginose e proteoleaginose	170,00	140,00
Piante aromatiche e officinali	180,00	144,00

Per ciascuna coltura/raggruppamento colturale facente parte della SFA il premio è calcolato quale somma del premio riportato nella tabella 2 e di un "premio aggiuntivo", espresso in €/ha/anno, spettante per l'allevamento del bestiame con il metodo biologico⁵.

Per ciascuna specifica realtà aziendale il "premio aggiuntivo" spettante è calcolato sulla base dell'effettiva densità di bestiame aziendale richiesto e ammesso a premio che insiste sulla SFA richiesta e ammessa a premio e viene calcolato applicando il metodo di seguito descritto.

Per le aziende in "fase di introduzione" il "premio aggiuntivo" specifico aziendale è pari a 72,00 €/UBA x numero di UBA richieste e ammesse a premio / ha di SFA richiesta e ammessa a premio.

Per le aziende in "fase di mantenimento" il "premio aggiuntivo" specifico aziendale è pari a 60,00 €/UBA x numero di UBA richieste e ammesse a premio / ha di SFA richiesta e ammessa a premio.

Il carico di bestiame consentito ai fini del calcolo del premio aggiuntivo è compreso tra un minimo di 0,2 ed un massimo di 1,4. Conseguentemente il "premio aggiuntivo" può assumere i seguenti valori:

⁵ Per il raggruppamento colturale "Superfici destinate al pascolamento del bestiame aziendale" il premio spettante è pari al "premio aggiuntivo", considerato che nella tabella 2 non è previsto un premio per tale raggruppamento colturale.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

a) per le aziende in fase di introduzione:

- premio aggiuntivo minimo € 14,40/ha di SFA (72,00 x 0,2);
- premio aggiuntivo massimo € 100,80/ha di SFA (72,00 x 1,4);

b) per le aziende in fase di mantenimento:

- premio aggiuntivo minimo € 12,00/ha di SFA (60,00 x 0,2);
- premio aggiuntivo massimo € 84,00/ha di SFA (60,00 x 1,4).

Nella tabella 3 sono riportati i premi per le colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti sono destinati all'alimentazione del bestiame aziendale (SFA).

Tabella 3 – Importo dei premi per le colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti sono destinati all'alimentazione del bestiame aziendale (SFA)

Descrizione coltura/raggruppamento colturale (SFA)	Premio per le superfici in "fase di introduzione" variabile in funzione del carico da 0,2 a 1,4 UBA/Ha (€/ha/anno)	Premio per le superfici in "fase di mantenimento" variabile in funzione del carico da 0,2 a 1,4 UBA/Ha (€/ha/anno)
Cereali escluso mais e sorgo	Da 184,40 a 270,80	Da 152,00 a 244,00
Mais e sorgo	Da 264,40 a 350,80	Da 242,00 a 314,00
Leguminose da granella	Da 174,40 a 260,80	Da 147,00 a 219,00
Erbai	Da 144,40 a 230,80	Da 122,00 a 194,00
Prati avvicendati	Da 144,40 a 230,80	Da 122,00 a 194,00
Oleaginose e proteoleaginose	Da 184,40 a 270,80	Da 152,00 a 224,00
Superfici destinate al pascolamento del bestiame aziendale	Da 14,40 a 100,80	Da 12,00 a 84,00

Qualora l'importo del "premio aggiuntivo", calcolato con il metodo precedentemente descritto, sia superiore al "premio aggiuntivo" massimo, pari a 100,8 €/ha/anno per le aziende in introduzione e a 84,00 €/ha/anno per le aziende in mantenimento, il "premio aggiuntivo" è abbattuto a detti massimali.

9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Il richiedente, ai fini dell'ottenimento del pagamento dell'aiuto deve assumere e rispettare i seguenti impegni, per tutto il periodo d'impegno pari a 5 anni:

1. applicare su tutta la superficie aziendale e su tutti i capi allevati il metodo di produzione biologica definito dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche e integrazioni;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

2. essere idoneo ad immettere sul mercato il prodotto certificato biologico;
3. mantenere un carico di bestiame aziendale non superiore a 1,4 UBA/ha sull'intera SFA compresa quella non richiesta e/o non ammissibile al "premio aggiuntivo";
4. mantenere in azienda per un periodo di almeno 7 mesi la consistenza zootecnica dichiarata ciascun anno ai fini del calcolo del "premio aggiuntivo" variabile in funzione del carico di bestiame;
5. rispettare, nell'insieme dell'azienda, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 secondo le modalità applicative stabilite a livello regionale dalla Delibera della Giunta Regionale n. 8/12 del 23 febbraio 2010 e s.m.i., i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, definiti nel PSR 2007/2013 al cap. 5.3.2 Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" e nel decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 concernente la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successive modifiche ed integrazioni.

Si ricorda che tra gli obblighi dei beneficiari è compresa la tenuta e l'aggiornamento dei registri aziendali, come previsto dalla normativa comunitaria, redatti in conformità ai modelli di cui all'Allegato V del D.Lgs. 220/1995 e s.m.i. (Scheda materie prime, Scheda colturale, Scheda preparazione prodotti e Scheda vendite). Le aziende con allevamenti zootecnici hanno inoltre l'obbligo della tenuta dei registri aziendali previsti dalle norme nazionali in materia di registrazione e identificazione dei capi allevati e del registro dei trattamenti terapeutici, vidimato dal Servizio Veterinario competente per territorio. Tutti i registri aziendali devono essere disponibili in azienda per i controlli delle autorità competenti.

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 del Reg. (CE) n. 73/2009 e degli allegati II e III, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agro-ambientali esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti. Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

L'articolo 46 del Reg. (CE) 1974/2006, introduce una clausola di revisione al quadro giuridico della futura programmazione. La suddetta clausola dovrà essere tenuta in conto nelle domande di aiuto iniziali per nuovi contratti pluriennali agro-ambientali dalla data di pubblicazione della modifica del Reg. (CE) n. 1974/2006. La clausola di adeguamento al quadro giuridico della futura programmazione si applica ai nuovi contratti



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

pluriennali stipulati nelle annualità 2011, 2012 e 2013, che si estendono oltre il corrente periodo di programmazione. Il beneficiario è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Qualora il beneficiario non accettasse detto adeguamento, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso di quanto percepito.

10. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO E DI PAGAMENTO

L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 65/2011 fissa le seguenti definizioni:

- a) <<domanda di aiuto>>, una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- b) <<domanda di pagamento>>, la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali.

Si ricorda che il richiedente, con la sottoscrizione della domanda di aiuto, chiede che tale domanda, se ritenuta ammissibile, sia considerata valida anche come domanda di pagamento presentata ai sensi del Regolamento (UE) n. 65/2011 articolo 2 lettera b.

10.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento o di pagamento annuale hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuato prima della compilazione della domanda presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA mandatario procederà all'iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell'anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e alla circolare ACIU.2007.237 del 06.04.2007 ed eventuali ulteriori disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale, devono essere prodotti, da parte dell'agricoltore interessato al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

10.2 Compilazione e presentazione delle domande

Per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta dal beneficiario e trasmessa sul portale SIAN in via telematica.

La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN ("rilascio" della domanda sul portale SIAN).

Nell'Allegato B – Azione 1 - Istruzioni regionali per la compilazione delle domande sono riportate le istruzioni regionali per la compilazione delle domande che integrano quelle impartite dall'Organismo Pagatore AGEA con il Manuale Operativo Utente "Compilazione Misure Agroambiente – Campagna 2013" disponibile sul portale SIAN.

10.3 Termine di presentazione delle domande

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione on-line delle domande sul portale SIAN ("rilascio" sul portale SIAN) a partire dalla data che verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Per l'annualità 2013, il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande è il **15 maggio 2013**.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

10.4 Termine di presentazione tardiva delle domande

Ai sensi degli articoli 22 e 23 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda oltre il termine previsto comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. E' consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 15 maggio previsto dall'articolo 11 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009. Le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva al **10 giugno 2013** sono irricevibili.

10.5 Presentazione della copia cartacea delle domande

Entro il **01 luglio 2013** l'agricoltore o il CAA in sua vece deve presentare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente;
- b. *(esclusivamente per i CAA che presentano contemporaneamente i documenti relativi a più domande)*
Nota di trasmissione del CAA contenente l'elenco delle domande presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), codice fiscale per gli imprenditori agricoli singoli (partita IVA per gli imprenditori agricoli associati) e numero di domanda

Atteso che le domande e le dichiarazioni a corredo sono sottoscritte dall'interessato in presenza del responsabile dell'ufficio del CAA al quale ARGEA ha delegato il compito di provvedere all'identificazione del sottoscrittore, le domande e le dichiarazioni a corredo prive della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore sono considerate ricevibili ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000.

La documentazione di cui ai punti a. e b. può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale competente per territorio dell'Agenzia ARGEA Sardegna, riportando sulla busta la dicitura "Domanda 2013 - Misura 214 – Azione 1 – Agricoltura biologica". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente per territorio quello su cui ricade la maggior quota



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

della Superficie Aziendale Totale. Il codice e l'indirizzo di ciascun Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, nonché l'elenco dei relativi Comuni di competenza sono riportati nel documento "Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna con i relativi Comuni afferenti" che sarà pubblicato insieme alle presenti Disposizioni sul sito www.regione.sardegna.it

11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO

Dopo la scadenza della presentazione della domanda di aiuto/pagamento o di pagamento, ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009, gli agricoltori possono presentare domanda di modifica. Le modifiche che possono essere apportate alla domanda già presentata sono le seguenti:

- a. aggiungere singole particelle catastali non dichiarate nella domanda iniziale;
- b. modificare singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- c. modificare la destinazione d'uso in relazione alle particelle dichiarate nella domanda iniziale;
- d. aggiungere e modificare singoli animali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale;
- e. modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Si precisa che sulle domande di pagamento annuale non si potranno effettuare modifiche che comportino variazioni nell'entità delle superfici oggetto di impegno.

Le suddette variazioni, se necessario, dovranno essere implementate mediante la procedura di aggiornamento del Fascicolo Aziendale.

La compilazione e trasmissione della domanda di modifica deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parti della domanda che presentano irregolarità.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

La domanda di modifica deve essere "rilasciata" dal CAA sul portale SIAN, entro il **31 maggio 2013** ai sensi dell'articolo 14, articolo 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009.

Ai sensi dell'articolo 23 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda di modifica oltre tale termine comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo (Circolare AGEA n. 39 del 30 ottobre 2012).

Le domande di modifica sono ricevibili fino al termine ultimo di presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento o pagamento annuale. Pertanto le domande di modifica presentate oltre il **10 giugno 2013** sono irricevibili.

Copia cartacea della domanda di modifica trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio entro il **1 luglio 2013**, riportando sulla busta la dicitura "Modifica della domanda 2013 - Misura 214 – Azione 1 – Agricoltura biologica". In caso di invio tramite posta fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA

La domanda o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 del Reg.(UE) n. 65/2001 e dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009. In caso di revoca parziale devono essere assicurati i requisiti minimi di accesso alla presente azione.

Tuttavia, se l'autorità competente per i controlli ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda che presentano irregolarità.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

12.1 Revoca parziale

La compilazione e la presentazione delle domande di revoca parziale è effettuata, per il tramite dei CAA, on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. La presentazione della domanda di revoca parziale coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di revoca parziale ("rilascio" della domanda di revoca parziale sul portale SIAN).

Copia cartacea della domanda di revoca parziale trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN) con una delle seguenti modalità:

- a) consegnata a mano presso il Servizio Territoriale ARGEA Sardegna competente per territorio;
- b) inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Revoca parziale della domanda 2013 - Misura 214 – Azione 1 – Agricoltura biologica". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora la domanda di revoca parziale ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. In tal caso viene presa in considerazione la domanda di aiuto/pagamento iniziale.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La revoca parziale della domanda, se non esistono casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, comporta il recupero anch'esso parziale delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

12.2 Revoca totale

La revoca totale della domanda deve essere comunicata per iscritto all'ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio. La domanda di revoca totale, debitamente sottoscritta dal richiedente e completa della copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata a mano o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio. Sulla busta deve essere riportata la dicitura "Revoca totale della domanda 2013 - Misura 214 – Azione 1 – Agricoltura biologica".



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

La revoca totale della domanda, se non esistono casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, comporta il recupero totale delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.. In tali casi non si esigerà il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere comunicati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi. A tale notifica deve essere allegata la documentazione giustificativa.

La comunicazione e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di causa di forza maggiore/circostanza eccezionale domanda 2013 - Misura 214 – Azione 1 – Agricoltura biologica". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., se nel corso del periodo dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Se il soggetto che acquisisce l'azienda, non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto maggiorato degli interessi legali.

Il trasferimento totale o parziale degli impegni deve essere comunicato per iscritto dal cedente ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni di calendario dalla data di cessione totale o parziale dell'azienda.

La comunicazione e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio,



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di trasferimento impegno domanda 2013 – Misura 214 – Azione 1 – Agricoltura biologica". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

15. CONTROLLI

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (UE) n. 65/2011 e s.m.i..

16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei beneficiari dalla presente Azione si fa riferimento al Decreto Assessoriale n. 1079/DecA/65 del 17.07.2012 ed alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

17. ITER PROCEDURALE

ARGEA Sardegna, sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità di Gestione, e sulla base delle direttive da questa impartite anche attraverso le competenti Direzioni di Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, svolgerà le attività riguardanti la domanda di aiuto, delegate con la Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 5936/108 del 31 marzo 2008.

L'ARGEA Sardegna svolgerà inoltre le attività riguardanti la domanda di pagamento delegate da AGEA alla Regione Sardegna, conformemente a quanto previsto dalla Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 202/5747 del 25.03.2009 recante "Disposizioni per l'attuazione delle misure dell'Asse 1 e 2 del PSR 2007/2013".

18. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti Disposizioni, devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dal premio. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003.

I diversi soggetti che a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it.

19. RICORSI

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

1. in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
2. in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
3. in alternativa ai giudizi ordinari, ogni controversia riguardante la domanda di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche agricole e alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Per avvalersi di detta procedura nella risoluzione delle controversie riguardanti la domanda di pagamento, il richiedente deve sottoscrivere la clausola compromissoria secondo le istruzioni impartite da AGEA.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale.

L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato ed avverso il silenzio rigetto, o avverso il rigetto espresso nel caso in cui l'amministrazione si pronunzi espressamente negativamente, è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa ricorso amministrativo



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

20. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente atto si fa riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, statali e regionali.

Eventuali ulteriori disposizioni potranno essere disposte mediante atti dell'Assessore, dell'Autorità di Gestione e del Direttore del competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agropastorale.

Sono comunque fatte salve le disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA.

21. ELENCO DEGLI ALLEGATI

1. **Allegato A** - Azione 1 - Matrice prodotti/interventi;
2. **Allegato B** - Azione 1 - Istruzioni regionali per la compilazione delle domande.